

Circolare_62
23 ottobre 2018

Ai Docenti, al sito WEB

Oggetto: Vigilanza sugli alunni

Nel sollecitare la massima attenzione circa il punto in oggetto, si forniscono indicazioni in merito alla responsabilità in vigilando.

Da un punto di vista giuridico la responsabilità civile viene distinta in contrattuale ed extracontrattuale.

1) Responsabilità contrattuale.

Art. 1218cc (Responsabilità del debitore): questo recita "che il debitore che non esegue (1228cc) esattamente la prestazione dovuta (1176cc) è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione (1256cc) derivante da causa a lui non imputabile".

L'inadempimento sancito dall'articolo 1218 cc genera la responsabilità contrattuale come conseguenza dell'inadempimento, cioè della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore; quest'ultimo deve risarcire il danno subito dal creditore a causa del suo inadempimento.

In base a quanto espresso consegue che la prestazione deve essere eseguita con precisione, in base a diversi criteri:

- a) la prestazione deve essere eseguita dal debitore con "la diligenza del buon padre di famiglia" (art. 1176, comma 1 c.c.), e cioè la diligenza usata dall'uomo medio nell'adempiere i suoi impegni. Il debitore è tenuto ad eseguire per intero la prestazione;
- b) tempo di esecuzione della prestazione: il debitore deve eseguire la prestazione a richiesta del creditore o, se è stabilito un termine, alla scadenza del termine (art. 1183 c.c.).

2) Responsabilità extracontrattuale

Questa è la responsabilità che consegue al commettere un fatto illecito.

E' disciplinata dall' articolo 2043cc (risarcimento per fatto illecito) all'art 2059cc. Il 2043cc commesso il danno a risarcirlo", mentre il 2048cc attribuisce a genitori e tutori, nonché insegnanti, la responsabilità per l'illecito dei minori loro affidati.

3) La responsabilità del personale docente

La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti. A tal proposito, la normativa vigente dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

L'art. 2048 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**".

Pertanto :

- L'insegnante si libera dalla responsabilità quando dimostra di non aver potuto impedire il fatto.
- Deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. civ., sez. III, 3-2-1999).
- L'obbligo di vigilanza è primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
- La durata dell'obbligo di vigilanza appartiene alle autorità scolastiche per tutto il tempo in cui gli allievi sono all'interno dell'area scolastica fino alla loro uscita.

Pertanto non esimono da responsabilità eventuali disposizioni dei genitori (come, ad esempio, quella di lasciare uscire da scuola il figlio minorenni senza un accompagnatore in caso di uscita anticipata).

Al fine di rispettare il dovere di vigilanza sugli allievi, l'istituto scolastico può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) la formale dichiarazione (ad esempio, attraverso circolari alle famiglie) di non accettare autorizzazioni all'uscita degli alunni minorenni non accompagnati;
- b) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari o integrative, ovvero di servizi di semplice pre- o post-accoglienza degli alunni.

Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo, vengono predisposti a cura della Vicepresidenza turni di sorveglianza all'esterno e all'interno degli edifici scolastici.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Pierucci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)